

STATUTO

**SERVIZI SANITARI
SOCCORSO SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS CORSO MARGHERITA
DI SAVOIA 15

Numero REA: SS - 203448

Codice fiscale: 02771900905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 65370/36423 DI REPERTORIO	
	Società Cooperativa sociale	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	È costituita, con sede nel comune di SASSARI la Società coope-	
	rativa sociale denominata "SERVIZI SANITARI SOCCORSO SASSARI	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "SSSS SOC. COOP. SOCIA-	
	LE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2150 e potrà es-	
	sere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e perse-	

gue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 della **L. 381/91 lettera a)**.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa ha per oggetto:

- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale, con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati

	quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soc-	
	corso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo apposi-	
	tamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare,	
	sia in proprio che per conto di enti pubblici che privati;	
	- l'attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili ed	
	inserimento presso le relative strutture sanitarie;	
	- il soccorso stradale, tramite mezzi appositamente attrezzati	
	per il traino e/o trasporto di autovetture, automezzi, motoci-	
	cli e simili, quali carro-gru e carro attrezzi e simili, con-	
	dotti da personale qualificato;	
	- la realizzazione e la gestione di attività di servizi alla	
	persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive, ludo-	
	teche e simili, servizi di assistenza domiciliare e tutelare	
	per anziani e disabili, sia in proprio che per conto di enti	
	pubblici e/o privati nonché l'organizzazione e la gestione di	
	eventi sociali quali "la giornata del malato" e "la giornata	
	dell'anziano";	
	- la collaborazione con associazioni di volontariato per lo	
	svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali per	
	minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti;	
	- la formazione di squadre per il soccorso, anche a mare, e la	
	collaborazione con il servizio di eli-soccorso istituendo	
	squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri;	
	- l'organizzazione di corsi di primo soccorso all'interno di	
	strutture pubbliche e private;	

	- il restauro di strutture da adibire al ricovero di persone	
	con particolari problemi come le case famiglia e relativa ge-	
	stione;	
	- i servizi di pulizia locali ed aree pubbliche e non; i ser-	
	vizi per la realizzazione e la manutenzione di verde pubblico	
	e privato; i servizi di manutenzione ordinaria e/o straordina-	
	ria sia nel settore idraulico che delle opere edilizie in ge-	
	nerale;	
	- la gestione di centri culturali, ricreativi, musei, ludote-	
	che, biblioteche, di centri e beni culturali e archeologici;	
	- la gestione di mense pubbliche e private, di pubblici eser-	
	cizi e turistici, anche in modo complementare alle attività	
	suindicate;	
	- i servizi consulenziali nel senso più ampio del termine per	
	tutte le attività sopra citate, la esecuzione di progetti di	
	ricerca anche scientifica e/o di formazione, l'assunzione di	
	incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi fornibili per	
	le attività sopra citate;	
	- il commercio all'ingrosso di tutti i prodotti summenzionati.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società po-	
	trà aprire filiali o punti vendita anche all'estero, gestiti	
	direttamente o affidati a terzi in gestione e con altre formu-	
	le previste dalla legislazione del paese ospitante; assumere e	
	gestire partecipazioni in altre società, anche consortili,	
	italiane o estere, qualunque sia l'oggetto sociale, in osser-	

6 di 33

	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quel-	
	lo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel ter-	
	mine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	- soci in prova;	
	- soci sovventori.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-	
	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art. 6 - Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,

ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 8 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, comunque per un periodo non superiore a cinque anni, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente a detta partecipazione

	all'attività mutualistica.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti	
	dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	il mancato raggiungimento dei requisiti obbligatorio/formativi	
	per essere ammessi come soci ordinari, così come determinati	
	nella delibera di ammissione;	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, comunque non supe-	
	riore a cinque anni, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso	
	a godere dei diritti dei soci ordinari.	

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-

	dica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	- È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative, associazioni e/o enti di natura pubblica e	
	privata che perseguano un'attività concorrente, identici scopi	
	sociali ed esplichino nonché di esercitare in proprio o pre-	
	stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o	
	comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa	
	senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo.	
	È ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavora-	
	tori presso società controllate, collegate o con le quali si	
	abbia un costante rapporto di collaborazione.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-
gimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società.
L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla
ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-
strativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-
strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottati dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con

le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

**Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-

te nominative trasferibili.

Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del

precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci. Il valore nominale della singola quota è di Euro 25,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla Legge n. 59/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei sindaci, il Revisore dei conti, se nominati.

Art. 28 - Convocazione Assemblea Soci

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R.

o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può avvenire anche mediante l'affissione da esporre nella sede della Cooperativa almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 29 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;

- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e sui voti spettanti secondo i conferimenti;

- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio sindacale o del Revisore dei Conti;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammi-	
	nistratori, ai Sindaci o al Revisore,	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sin-	
	daci o del Revisore;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 25.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario o, in seguito a	
	domanda scritta, su richiesta di soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-

sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-
dice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 1
(uno) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-
strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza
anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-
sa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
dato da un notaio.

Art. 34 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a
5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina

di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni del C.d.A.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta di intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal

Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Collegio sindacale - Revisore

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del se-	
	guente articolo il controllo contabile può essere esercitato	
	da un revisore contabile iscritto nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per	
	l'intera durata dell'incarico.	

	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se	
	incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati	
	nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..	
	Il Revisore incaricato del controllo contabile:	
	verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilan-	
	cio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture	
	contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi al-	
	le norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione	
	un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-	
	dato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 - Conciliazione	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	

	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di commercio di Sassari, con gli effetti previsti	
	dagli artt. 38 e segg. D. Lgs. n. 5/2003.	
	Art. 42 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 - Regolamenti	
	L’Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art. 30.	
	Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 47 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la “disciplina delle società cooperative”, a norma	
	dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO SEDA ANTONIO	
	F.TO MURITTU SALVATORE	

33 di 33